



COMUNE DI MACERATA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

*Approvato con atto consiliare 17 ottobre 1996 n. 80
Esaminato senza rilievi dal Coreco nella seduta del 13 novembre 1996 n.21407/96*

*Modificato con atto consiliare 6 aprile 1999 n. 20
Esaminato senza rilievi dal Coreco nella seduta del 20 aprile 1999 n. 1818/99*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione del DPR 10.9.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale. Tali servizi sono quelli relativi:
 - alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi
 - ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi;
 - alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata;
 - alla loro vigilanza;
 - alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Il Sindaco provvede alle funzioni di polizia mortuaria in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia tramite il personale e gli Uffici comunali preposti e le ditte concessionarie o appaltatrici dei servizi particolari.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti attraverso una delle forme individuate dall'art. 22 della Legge 142/90.

ART. 3

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al

servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili e specificati come segue:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - il recupero ed il relativo trasporto delle salme incidentate;
 - l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - l'inumazione in campo comune;
 - la cremazione;
 - la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune, se esistente;
 - le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate ai sensi dell'art. 75 del presente regolamento.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero è tenuto a disposizione di chiunque ne abbia interesse il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990 e copia del presente regolamento.
2. Sono inoltre tenuti visibili al pubblico l'orario di apertura e chiusura, l'elenco dei campi e delle singole fosse soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, o in quello successivo, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

ART. 6

DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, le parti di cadaveri e l'autorizzazione alla sepoltura si rinvia alle norme contenute nel R.D. 9/7/1939, n. 1238 art. 138 e successivi, e alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia mortuaria di cui al DPR 10.09.1990, n.285.

ART. 7

DISPONIBILITA' DEI CADAVERI

1. Non è consentito, al di fuori dei casi previsti dalla legge, asportare dal Cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.
2. I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalle norme di legge generali e da quelle contenute nei Capi V, VI, VII e VIII del DPR 285/1990.

ART. 8

PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Per il periodo di osservazione si rinvia alla normativa di cui al Capo II del DPR 10.09.1990 N.285
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo tale che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 285/1990.

ART. 9

LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, o presso Ospedali, o istituti sanitari, o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione o requisiti igienici.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è fatta nei casi previsti rispettivamente dall'art. 12 e 13 del DPR 285/90 ed è autorizzata dal Sindaco o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento per il recupero di salma incidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione di regola è vietata la presenza di persone estranee.

CAPO 2

FERETRI

ART. 10

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

ART. 11

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura dei feretri è fatta sotto la vigilanza del personale preposto.
2. Il Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico incaricato vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro. Per questo servizio è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
3. In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

ART. 12

CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura oltreché alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazioni : il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità; le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10.09.1990, n. 285;
 - b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990, N. 285;
 - c) per il trasporto da comune a comune, con percorso superiore a 100 km , all'estero o dall'estero qualunque sia il tipo di sepoltura, si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) nonché agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990. Nel caso di salma destinata all'inumazione è preferibile che la cassa metallica contenga quella di legno;
 - d) per trasporti da comune a comune con percorso non superiore a 100 km o interni al territorio comunale è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a) se la salma è destinata ad essere inumata o cremata.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altra sede o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.
 4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 5. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata da chi la riceve la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione della Azienda Sanitaria Locale, competente per il Comune di partenza.

ART. 13

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata una piastrina metallica recante impresso in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per le salme di persone sconosciute la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO 3

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14

REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/90 n.285 e secondo gli importi delle tariffe stabilite, nel limite massimo della media nazionale indicata dall'ANCI-SEFIT per i trasporti funebri nei Comuni di pari fascia demografica.
2. Quando la salma è trasportata per opera di terzi autorizzati all'interno del territorio comunale, è dovuto al Comune da parte dei medesimi un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 285/90, nella misura di ½ della tariffa stabilita.
3. Quando la salma è trasportata per opera di terzi autorizzati da o verso altro Comune o Stato, è dovuto al Comune da parte dei medesimi un diritto fisso ai sensi dell'art.19 comma 3 del DPR 285/90 nella misura di ½ della tariffa stabilita.

ART. 15

TRASPORTI GRATUITI O A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri sono effettuati in unica categoria a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, aggiornata con periodicità non inferiore all'anno.
2. I trasporti funebri sono gratuiti e a carico del Comune per le salme di persone che siano riconosciute indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; lo stato di indigenza è accertato e dichiarato dal Sindaco.
3. La gratuità comprende il trasporto della salma dal luogo del decesso al campo di inumazione, il feretro e gli oneri relativi ai diritti di stato civile, sanitari, cimiteriali e per il disbrigo delle pratiche funerarie.

ART. 16

CARATTERISTICHE DEI TRASPORTI

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito

civile o religioso; il proseguimento fino al Cimitero a ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

2. Nessun'altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, dei veicoli urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
4. Il Responsabile dei Servizi di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto e riferisce annualmente sul servizio al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 17

ORARI E MODALITA'

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. L'ufficio comunale fisserà l'ora dei funerali dandone avviso in tempo congruo al custode del Cimitero ed al Responsabile del servizio trasporti.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali non prima di quindici minuti rispetto all'ora fissata.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dagli altri documenti eventualmente occorrenti.
5. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
6. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali da restituire al vettore o al Comune di provenienza.

ART. 18

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il prescritto periodo o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; tale trasporto è a carico del Comune.
2. Il Sindaco può, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, autorizzare il trasporto differito all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri. Tali trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata e sono subordinati al pagamento della normale tariffa.

ART. 19

CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, all'interno dell'abitazione o al luogo di onoranze funebri è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del servizio Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 20

TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori Comune è autorizzato con ordinanza del Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o dal certificato di morte, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura.
3. Alla ordinanza è allegato il nulla osta del Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di tecnici sanitari da lui delegati. L'ordinanza di autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
4. I feretri provenienti da altri Comuni devono, qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero, dove viene accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unica ordinanza del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati ai sensi dell'art. 14 comma II, se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario, e dietro pagamento del diritto fisso.
7. Quando la sosta si prolunghi oltre il necessario, il trasporto al o dal luogo di onoranze, all'interno del Comune avviene con il servizio Comunale.

ART. 21

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati, ed è ammissibile solo nei casi previsti dagli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

ART. 22

TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli art. 27,28, 29 del DPR 285/1990.

ART. 23

TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI

1. Il trasporto fuori Comune – da o per l'estero - di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato rispettivamente dal Sindaco o dall'autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 DPR 285/1990. Non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.
2. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

ART. 24

RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale salva la competenza dell'Autorità di P.S. e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio . Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II

SERVIZI NEL CIMITERO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25

VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt.101, 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero competono al Sindaco, che li esercita con i mezzi e le modalità previsti dal presente regolamento.
3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici nonché le operazioni di esumazione ed estumulazioni e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del DPR 285/1990.
4. Il Responsabile del servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 26

REPARTI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del Cimitero sono previsti reparti individuati dal Piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di ceneri, resti ed ossa di persone non appartenenti ad alcuna religione e religione diversa da quella cattolica o a comunità straniera qualora questi ne facciano richiesta.

ART. 27

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso in vita la residenza;

- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/1990;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;
 - f) i cadaveri di persone anziane precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito al ricovero presso case di cura di altri Comuni.
2. Gli arti anatomici ed i prodotti abortivi vengono di norma cremati, semprechè sia accessibile idoneo impianto ovvero sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

CAPO 2

COSTRUZIONE CIMITERI PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI.

ART. 28

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990 (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73).
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi il Cimitero può avere anche aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari, e per collettività.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, di monumenti e di lastre di chiusura, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR. 285/1990.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
6. I progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri devono essere redatti in conformità alla norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 29

PIANO CIMITERIALE

1. Il Piano Cimiteriale è adottato dal Consiglio Comunale e recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità dell'area di propria competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le rotazioni attuali di posti salma di sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di colombari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibile nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in relazione ai periodi di concessione e a sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazione;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e restauro.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare in una planimetria in scala 1 a 500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale depositata presso l'Ufficio competente. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati apportati modifiche o ampliamenti.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO 3

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 30

INUMAZIONE

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale non alterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Comune fornisce un cordolo delimitante la sepoltura, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, dietro pagamento del corrispettivo in tariffa.

ART. 31

ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI

1. Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere conformi alle misure, al colore ed ai materiali autorizzati di volta in volta, in relazione alle esigenze di uniformità nel Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri.
3. Le iscrizioni nelle lapidi saranno limitate come al successivo art. 32.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite o di incuria, o abbandono da parte dei soggetti interessati, il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione dei manufatti, previa diffida ai sensi del successivo articolo 47.

ART. 32

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o colombari - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
4. Le iscrizioni nelle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole ed alla fotografia del solo defunto.
5. Sarà consentita la asportazione, da parte dei marmisti e previa autorizzazione, delle lastre di chiusura dei loculi, per la durata massima di cinque giorni, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi autorizzati.

ART. 33

DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta della famiglia del defunto o di coloro che la rappresentano, il feretro è provvisoriamente posto in apposito loculo o tomba comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area disponibile allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
 - d) in caso di sospensione del seppellimento di una salma in tomba collettiva a causa dell'insorgere di controversie sul diritto al seppellimento, secondo quanto previsto dagli artt. 61 e 74;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, per un massimo di due anni, rinnovabile eccezionalmente per un altro anno.
4. Il canone di utilizzo è calcolato, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.
6. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra provvederà ad inumare la salma in campo comune.
8. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere esumata se non nei casi previsti dal presente regolamento.
9. Il deposito provvisorio è consentito anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la

volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

CAPO 4

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 34

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.
3. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite nel campo comune in attività in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di luglio e agosto.
5. E' compito del personale incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

ART. 35

AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. In occasione della commemorazione dei defunti è pubblicato all'Albo cimiteriale l'elenco dei campi ed eventualmente di singole fosse, per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria .
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 36

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le salme possono essere esumate prima della scadenza ordinaria, per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia; può essere altresì autorizzata dal Sindaco, a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sede o per cremazione. Non è comunque consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa o loculo dello stesso cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/1990.

3. Le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato e del custode. Le altre sono eseguite previo nulla osta del Responsabile suddetto e alla presenza del custode.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 37

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, che verrà esposta all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
3. Se le salme risultano non in condizioni di completa mineralizzazione esse sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.
4. Il successivo periodo di inumazione è fissato dal Sindaco con propria ordinanza, tenendo conto del termine minimo di cinque anni.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio Cimiteriale.

ART. 38

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del servizio igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 12.

ART. 39

RACCOLTA RESTI MORTALI

1. Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositati nell'ossario comune.
2. Coloro i quali intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Sindaco, prima dell'inizio delle operazioni, e corrispondere i relativi diritti previsti in tariffa.

ART. 40

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione.
3. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombaro o tomba di famiglia.
4. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengano richiesti, o se richiesti non vengano ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non richiesti da chi dimostri di averne titolo, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o altrimenti alienarli.
7. Le croci, le lapidi ed i copritomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
8. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico e storico.

CAPO 5

CREMAZIONI

ART. 41

AUTORIZZAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
2. Il servizio è gratuito e fin tanto che il Comune non disporrà di un proprio impianto di cremazione, ci si avvarrà di norma dell'impianto funzionante più vicino, e si provvederà da parte del Comune al rimborso delle spese sostenute dall'ente gestore dell'impianto che ha eseguito il servizio.
3. Qualora il Comune si dotasse dell'impianto suddetto, provvederà a regolarne la gestione e le relative modalità operative.

CAPO 6

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 42

ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 43

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo dei veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
2. All'interno del Cimitero è vietato:
 - a) fumare, consumare cibi, correre e tenere contegno chiassoso;
 - b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) calpestare o danneggiare aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio e l'assenso dei familiari interessati;
 - f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - g) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto.
 - h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale.
 - i) l'ingresso ai minori di anni 10 se non accompagnati da adulti
 - j) chiedere l'elemosina; fare attività di questua senza autorizzazione dell'Ufficio il quale determina il luogo e l'ora.
4. Tali divieti in quanto applicabili si estendono nella zona immediatamente antistante il Cimitero.

5. In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
6. Chiunque tenesse all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 44

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, che per la collettività dei defunti. Il Comune deve prevedere nel piano cimiteriale idoneo locale per la celebrazione di riti civili e religiosi di qualsiasi confessione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ART. 45

ATTIVITA' DI RIVENDITA DEI FIORI

1. I rivenditori di fiori e lumi debbono occupare il solo spazio di lavoro loro assegnato, senza oltrepassarne i limiti, e tenerlo in ordine e pulito.
2. Ai trasgressori recidivi può essere imposta la sospensione dell'attività.

ART. 46

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti, e provvederà per la loro distruzione.

ART. 47

MATERIALE ORNAMENTALE

1. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO 1

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 48

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per la esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Sindaco.
3. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad esercitare i lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 43 in quanto compatibili.

ART. 49

PROGETTI PER COSTRUZIONI

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR 285/1990.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

ART. 50

RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

1. I progetti di rivestimento e finitura delle tombe di famiglia costruite dal Comune sono approvati dal Sindaco su conforme parere dell'Ufficio competente.

ART. 51

RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle aree o delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. 49 e 50 è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 52

CAUTELE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Nella costruzione o finitura di tombe di famiglia l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.
3. I materiali di scarico e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luoghi indicati dall'Ufficio.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. I veicoli adibiti a trasporto di materiali non potranno sostare all'interno del Cimitero oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono.
6. E' vietato attivare nel Cimitero laboratorio di sgrossamento dei materiali.
7. Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.

ART. 53

VIGILANZA

1. L'Ufficio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni rilasciate.

2. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'Ufficio Cimiteriale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
4. Il medesimo accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

ART. 54

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente Ufficio cimiteriale.
2. E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni prefestivi, nonché nei giorni festivi, salvo particolare esigenze tecniche da riconoscere dall'Ufficio.
3. E' altresì vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di Commemorazione dei Defunti dal 27 ottobre al 5 novembre.

ART. 55

IMPRESE POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri ed accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese debbono essere munite della prescritta licenza e della autorizzazione commerciale per la vendita di feretri e di altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre debbono disporre di idonea rimessa a norma dell'art. 24 del presente regolamento e delle prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.
3. E' fatto divieto alle imprese:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione nei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi ricevuti;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO IV

CONCESSIONI

CAPO 1

TIPOLOGIE

ART. 56

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti delle disponibilità e del piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali,(loculi e colombari);
 - b) sepolture per famiglie o collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.
6. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni o estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Il diritto d'uso non può essere ceduto e trasmesso a terzi; tutto ciò che è posto su una sepoltura è fuori commercio.
9. La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 57

ATTO DI CONCESSIONE

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione medesima ed in particolare deve indicare: la tipologia della concessione e la sua identificazione; il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; la durata; la persona o le persone concessionarie o, nel caso di enti o collettività, il legale rappresentante pro tempore; le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 58

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni è fissata:
 - a) in 70 anni per le aree destinate a sepolture per famiglie o collettività e per le sepolture per famiglie e collettività costruite dal Comune;
 - b) in 30 anni per i loculi, colombari.

2. A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, può essere consentito il rinnovo per una sola volta, fino ad un massimo di 30 anni a decorrere dall'ultima sepoltura per le tombe di cui alla lett. a); fino ad un massimo di 20 anni per i loculi e di 30 anni per i colombari. Il rinnovo è soggetto al pagamento del relativo canone di concessione.

3. La decorrenza è stabilita dalla data di concessione o rinnovo.

ART. 59

CONCESSIONI TEMPORANEE INDIVIDUALI

1. La sepoltura individuale privata in loculi è concessa in presenza della salma.
2. I loculi verranno assegnati seguendo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo da sinistra verso destra della fila prescelta disponibile nel reparto in attività e fino ad esaurimento del reparto stesso, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione delle domande.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire criteri e modalità per la concessione di loculi a viventi (di norma a persone che abbiano compiuto 70 anni di età, per il coniuge e parenti fino al 2° grado) e in genere per la traslazione di salme all'interno del Cimitero.
4. La sepoltura individuale privata in colombari è concessa solo in presenza di resti mortali o ceneri.

5. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può essere trasferito a terzi.

ART. 60

CONCESSIONI TEMPORANEE COLLETTIVE

1. La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base a criteri oggettivi preventivamente definiti dalla Giunta Municipale.
2. Un'unica sepoltura collettiva può essere concessa per una o più famiglie, con individuazione dei posti a ciascuna spettante; i rispettivi fondatori o richiedenti assumono nei confronti del Comune, ciascuno per sé e per la propria famiglia, la qualità di concessionario.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; collaterali, affini fino al quarto grado.
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 15/1968 da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta .
7. Può essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari:
 - la convivenza verrà provata di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente comma;
 - la condizione di particolare benemeritenza nei confronti del concessionario va comprovata con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile né comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze con lo stato

delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.

ART. 61

AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme (ed eventualmente resti, ceneri, feti) di persone appartenenti alla famiglia ovunque decedute, o già altrove sepolte, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o, nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito, nell'atto di concessione la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.
3. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare di volta in volta un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.
4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
6. Le eventuali controversie tra titolari di una tomba, vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'autorità giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari.
7. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di premorienza.
8. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai posti autorizzati.

ART. 62

DIVISIONI E SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento della intestazione della concessione in favore dei successori e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari.

3. Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.
4. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.
5. I concessionari succeduti al fondatore possono richiedere al Comune la divisione dei posti o la individuazione di separate quote della concessione stessa.
6. Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della Legge 15/1968 dei concessionari aventi titolo.
7. In difetto di designazione di un rappresentante di una concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che ai sensi dell'art. 60 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o quando non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad enti per curare la manutenzione della sepoltura .
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o trent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 63

COSTRUZIONE DELL'OPERA

1. La concessione temporanea collettiva impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro e non oltre sei mesi, da approvarsi secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 50, ed alla esecuzione delle opere relative entro il tempo massimo di 24 mesi dalla concessione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dal Sindaco può essere accordata, sul termine di esecuzione, una proroga di un anno, previa giustificata richiesta dell'interessato.

ART. 64

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi il Sindaco potrà disporre, la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Sindaco provvederà alla dichiarazione di decadenza previa diffida a provvedere entro trenta giorni, secondo la procedura prevista dall'art. 68.

ART. 65

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.
2. Con l'estinzione della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

ART. 66

RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale temporanea o perpetua quando la sepoltura non sia stata occupata o, se occupata, la salma venga trasferita in altra sede o tomba di famiglia o per cremazione; ovvero in altra sepoltura dello stesso cimitero nei casi previsti dal presente regolamento (art. 59, comma 3).
2. Nel caso di mancata occupazione o di cremazione, spetta agli interessati il rimborso di una somma pari ad un 60° della tariffa vigente, commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi, per ogni anno di residua durata della concessione calcolata dalla data di rilascio della stessa.
3. Per le concessioni perpetue il rimborso è calcolato in misura pari ad un terzo della tariffa in vigore per le analoghe concessioni trentennali.
4. Negli altri casi non spetta alcun rimborso.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 67

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE COLLETTIVE

1. Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di aree o sepolture collettive quando:
 - il concessionario non abbia iniziato o non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero, o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari a 1/140 della tariffa vigente o di quella determinata in relazione al numero dei posti disponibili ed alla tariffa in vigore per analoghe concessioni individuali (loculi o colombari) trentennali recenti; la tariffa è commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi per ogni anno di residua durata.
- 3. Per le concessioni perpetue il rimborso della somma è pari ad 1/3 del valore della tomba determinato su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 4. In caso di disaccordo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
- 5. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.

ART. 68

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 61 ;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, o per morte degli aventi diritto (o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 64;)
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere d), e), f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale ed a quello del Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. Trascorsi trenta giorni senza che gli interessati vi provvedano, il Sindaco dichiara la decadenza.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo ed ossario comune.

6. Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 69

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, II comma, del DPR 285/1990, la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi verrà concessa agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 30 o 70 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese di trasferimento.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e Cimiteriale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 70

ASSEGNAZIONE SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. L'Amministrazione Comunale può destinare nel Cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per grandi opere di ingegno o per grandi servizi resi alla Comunità.

ART. 71

REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute delle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali secondo quanto disposto agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990.

ART 72

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Lo schedario dei defunti ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 71 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

ART. 73

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Lo scadenario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 74

CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, copritomba, monumenti, tombe, edicole, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 75

TARIFFE

1. Le tariffe ed i diritti inerenti ai servizi cimiteriali sono determinati con delibera della Giunta Municipale, tenuto conto dei costi dei servizi stessi.

ART. 76

CONCESSIONI PREGRESSE

1. L'utilizzo e la sistemazione delle tombe site nella parte monumentale saranno definite nell'ambito del piano cimiteriale.

ART. 77

SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente regolamento, si rinvia all'art. 107 del DPR 285/1990 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

SOMMARIO

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
CAPO 1	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1	2
OGGETTO	2
ART. 2	2
COMPETENZE	2
ART. 3	2
RESPONSABILITA'	2
ART. 4	3
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	3
ART. 5	3
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
ART. 6	3
DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
ART. 7	4
DISPONIBILITA' DEI CADAVERI	4
ART. 8	4
PERIODO DI OSSERVAZIONE	4
ART. 9	4
LOCALI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	4
CAPO 2	5
FERETRI	5
ART. 10	5
DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	5
ART. 11	5
VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI	5
ART. 12	5
CARATTERISTICHE DEI FERETRI	5
ART. 13	6
PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	6
CAPO 3	7
TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 14	7
REGIME DI ESERCIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 15	7
TRASPORTI GRATUITI O A PAGAMENTO	7
ART. 16	7
CARATTERISTICHE DEI TRASPORTI	7
ART. 17	8
ORARI E MODALITA'	8
ART. 18	8
TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	8
ART. 19	9
CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI	9
ART. 20	9
TRASPORTO FUORI COMUNE PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	9
ART. 21	10
TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	10
ART. 22	10
TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO	10
ART. 23	10

TRASPORTI DI CENERI E DI RESTI _____	10
ART. 24 _____	10
RIMESSA E SOSTA DELLE AUTOFUNEBRI _____	10
<i>TITOLO II</i> _____	12
<i>SERVIZI NEL CIMITERO</i> _____	12
CAPO 1 _____	12
DISPOSIZIONI GENERALI _____	12
ART. 25 _____	12
VIGILANZA _____	12
ART. 26 _____	12
REPARTI NEL CIMITERO _____	12
ART. 27 _____	12
AMMISSIONE NEL CIMITERO _____	12
CAPO 2 _____	14
COSTRUZIONE CIMITERI _____	14
PIANI CIMITERIALI _____	14
E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI. _____	14
ART. 28 _____	14
DISPOSIZIONI GENERALI _____	14
ART. 29 _____	14
PIANO CIMITERIALE _____	14
CAPO 3 _____	16
INUMAZIONE E TUMULAZIONE _____	16
ART. 30 _____	16
INUMAZIONE _____	16
ART. 31 _____	16
ORNAMENTI E SEGNI FUNERARI _____	16
ART. 32 _____	16
TUMULAZIONE _____	16
ART. 33 _____	17
DEPOSITO PROVVISORIO _____	17
CAPO 4 _____	19
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI _____	19
ART. 34 _____	19
ESUMAZIONI ORDINARIE _____	19
ART. 35 _____	19
AVVISI DI SCADENZA PER LE ESUMAZIONI ORDINARIE _____	19
ART. 36 _____	19
ESUMAZIONE STRAORDINARIA _____	19
ART. 37 _____	20
ESTUMULAZIONI ORDINARIE _____	20
ART. 38 _____	20
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE _____	20
ART. 39 _____	21
RACCOLTA RESTI MORTALI _____	21
ART. 40 _____	21
OGGETTI DA RECUPERARE _____	21
CAPO 5 _____	22
CREMAZIONI _____	22

ART. 41	22
AUTORIZZAZIONE	22
CAPO 6	23
POLIZIA DEL CIMITERO	23
ART. 42	23
ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO	23
ART. 43	23
DISCIPLINA DELL'INGRESSO	23
ART. 44	24
RITI FUNEBRI	24
ART. 45	24
ATTIVITA' DI RIVENDITA DEI FIORI	24
ART. 46	24
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	24
ART. 47	25
MATERIALE ORNAMENTALE	25
TITOLO III	26
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO	26
CAPO 1	26
IMPRESE E LAVORI PRIVATI	26
ART. 48	26
ACCESSO AL CIMITERO	26
ART. 49	26
PROGETTI PER COSTRUZIONI	26
ART. 50	27
RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE	27
ART. 51	27
RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE	27
ART. 52	27
CAUTELE NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI	27
ART. 53	27
VIGILANZA	27
ART. 54	28
ORARIO DI LAVORO	28
ART. 55	28
IMPRESE POMPE FUNEBRI	28
TITOLO IV	29
CONCESSIONI	29
CAPO 1	29
TIPOLOGIE	29
ART. 56	29
SEPOLTURE PRIVATE	29
ART. 57	30
ATTO DI CONCESSIONE	30
ART. 58	30
DURATA DELLE CONCESSIONI	30
ART. 59	30
CONCESSIONI TEMPORANEE INDIVIDUALI	30
ART. 60	31
CONCESSIONI TEMPORANEE COLLETTIVE	31
ART. 61	32
AMMISSIONE NELLE SEPOLTURE COLLETTIVE	32

ART. 62	32
DIVISIONI E SUBENTRI	32
ART. 63	33
COSTRUZIONE DELL'OPERA	33
ART. 64	33
DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE	33
ART. 65	34
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	34
ART. 66	34
RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE	34
ART. 67	34
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE COLLETTIVE	34
ART. 68	35
DECADENZA DELLA CONCESSIONE	35
ART. 69	36
REVOCA	36
TITOLO V	37
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	37
CAPO 1	37
DISPOSIZIONI VARIE	37
ART. 70	37
ASSEGNAZIONE SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	37
ART. 71	37
REGISTRO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	37
ART. 72	37
SCHEDARIO DEI DEFUNTI	37
ART. 73	38
SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	38
CAPO 2	39
DISPOSIZIONI FINALI	39
ART. 74	39
CAUTELE	39
ART. 75	39
TARIFFE	39
ART. 76	39
CONCESSIONI PREGRESSE	39
ART. 77	39
SANZIONI	39